

---

---

I.

La tassabilità delle « plusvalenze » realizzate  
da società commerciali nelle vendite d'immobili (1)

---

1. — Il concetto di « reddito » secondo l'opinione dominante  
in materia di applicazione d'imposta di ricchezza mobile.

Si era fatta questione, in un primo tempo, se le « plusvalenze » realizzate nella rivendita di beni *immobili* costituissero reddito, ovvero capitale.

Ma, fattasi strada l'opinione, che la nostra legge sull'imposta di ricchezza mobile non dà del « reddito » alcuna definizione e che il reddito, secondo il concetto economico, avrebbe di molto ridotto il campo di applicazione della legge stessa, oggi, è quasi generalmente accettata l'opinione, secondo la quale, ai fini della suddetta legge, « reddito » si ha quando concorrano queste tre condizioni:

- « 1° che vi sia una ricchezza *novella*;
- « 2° che tale ricchezza sia in relazione di effetto a causa con una energia o forza produttrice;
- « 3° che vi sia la possibilità del ritorno o successiva produzione di altra somigliante ricchezza.

« Le quali tre condizioni indubbiamente giovano a raffigurare il concetto del *frutto* » (2).

---

(1) Tutto quanto sarà detto per le *vendite*, in generale, varrà anche per le « permutate » di immobili con immobili, o con altri valori *mobiliari*, la *permuta* essendo stata assimilata, sotto certi aspetti, alla compravendita, così nella dottrina, come nella giurisprudenza. Confronta, sul riguardo, VIDARI, *Corso di diritto commerciale*, vol. II, n. 1445, pag. 527; NAVARRINI, *Trattato teorico-pratico di diritto commerciale*, vol. I, n. 141, pag. 203.

(2) QUARTA, *Commento alla legge sull'imposta di ricchezza mobile*, vol. I, n. 25, pag. 129, 3ª ediz.; EINAUDI, *Corso di scienza della finanza*, 4ª edizione, pagina 304.